

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1960

Norme integrative e di attuazione della legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente l'istituzione della Direzione generale dell'alimentazione e di ruoli ad esaurimento presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 marzo 1958, n. 199, è stato soppresso l'Alto Commissariato per l'alimentazione e, in sua vece, è stata istituita presso il Ministero della agricoltura e delle foreste una Direzione generale dell'alimentazione. Nel determinare i compiti della nuova Direzione generale, la nuova legge ha provveduto anche alla sistemazione del personale in servizio presso lo Alto Commissariato predetto e suoi organismi periferici, istituendo a tale scopo speciali ruoli ad esaurimento, nei quali deve essere appunto inquadrato il personale medesimo.

Tra il personale da inquadrare è espressamente previsto all'articolo 4, n. 5, della citata legge n. 199 anche il personale già dipendente dagli organismi operanti nel campo della alimentazione, come l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (UCEFAP), l'Ufficio controllo formaggi (UCOF), il Comitato centrale degli esperti (COCES), ecc. Trattasi, complessivamente, di 42 unità, per l'inquadramento delle quali sono sorte numerose difficoltà che, traendo origine da una infelice dizione della legge, dovrebbero portare

addirittura alla esclusione dall'inquadramento di 20 impiegati, mentre, per altri, l'inquadramento stesso dovrebbe effettuarsi in condizioni di netta inferiorità rispetto all'altro personale da inquadrare.

Per dimostrare l'assurda situazione che si è venuta a determinare basterà ricordare che l'articolo 8 della citata legge n. 199 prescrive che l'inquadramento del personale in oggetto deve essere effettuato nel ruolo della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite alla data del 1° maggio 1948, subordinatamente però al possesso del titolo di studio prescritto per l'appartenenza a tale carriera.

È accaduto ora che alcuni impiegati — i quali alla data del 1° maggio 1948 svolgevano funzioni della carriera direttiva e tuttora le svolgono — sono però in possesso di un diploma di scuola media superiore e, pertanto, non possono essere inquadrati nel ruolo della carriera direttiva. Fin qui, nulla da eccepire. L'assurdo, però, sorge quando si ha la pretesa di negare a questi impiegati l'inquadramento non soltanto nella carriera direttiva, ma anche in ogni altra carriera, là dove lo

inquadramento nella carriera di concetto viene dall'articolo 7, comma quarto, della legge 6 marzo 1958, n. 199, senz'altro concesso al personale proveniente dai cosiddetti « esperti » e dalle categorie direttive delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, anche se sfornito di ogni e qualsiasi titolo di studio.

Questo personale — che dovrebbe essere escluso da ogni e qualsiasi inquadramento a causa di una interpretazione così aberrante di una norma di legge quanto mai imperfetta — sarebbe quindi passibile di licenziamento; e passibile di licenziamento, inoltre, sarebbe anche quel personale che, già appartenente alla categoria di ordine, non potrebbe essere inquadrato nella corrispondente carriera esecutiva perchè sprovvisto del prescritto diploma di scuola media inferiore, là dove l'inquadramento nella detta carriera esecutiva spetterebbe di diritto al personale di ordine considerato nell'articolo 7, comma settimo, della legge in questione, abbia o non abbia il prescritto titolo di studio. Si aggiunga che, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 199, l'inquadramento nella carriera esecutiva spetta di diritto anche a quel personale degli stessi organismi già operanti nel campo dell'alimentazione, il quale alla data del 1° maggio 1948 era inquadrato nella categoria dei subalterni ma che, svolgendo da tale data le funzioni della categoria d'ordine, è stato poi in questa inquadrato per effetto dell'articolo 4, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, anche se sfornito del prescritto diploma di scuola media inferiore. Di conseguenza, fra due impiegati entrambi sforniti di un qualsiasi titolo di studio, quello che alla data del 1° maggio 1948 era regolarmente inquadrato nella categoria d'ordine e ne svolgeva le relative mansioni, dovrebbe oggi essere escluso da ogni e qualsiasi inquadramento, mentre quello che alla stessa data del 1° maggio 1948 svolgeva le identiche mansioni di ordine ma era inquadrato nella categoria del personale subalterno, viene ad essere senz'altro inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva.

Non v'ha chi non veda quanto assurde e quanto paradossali siano le conclusioni cui

si perviene a seguito di una così aberrante applicazione della legge, specie ove si consideri che ben altre sono state le soluzioni che la legge stessa ha adottato nei confronti di tutto il rimanente personale da inquadrare. Ne deriva, quindi, per questi pochissimi impiegati già dipendenti dagli organismi operanti nel campo dell'alimentazione una disparità di trattamento, che non è nello spirito della legge nè nelle intenzioni del legislatore, e che, risolvendosi in una situazione di inammissibile inferiorità, deve essere eliminata con ogni possibile urgenza.

A tanto provvede l'accluso disegno di legge, i cui articoli 1 e 2 non fanno che estendere al personale in oggetto le norme che, con gli articoli 7 e 9 della legge n. 199, sono state già dettate per il personale già dipendente dall'Alto Commissario e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione. L'unica innovazione — se innovazione può chiamarsi — è quella contenuta nella parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 2 ed è una innovazione che è resa necessaria dalle peculiari caratteristiche del rapporto d'impiego del personale considerato e che, disponendo la conservazione dell'eventuale differenza di stipendio a titolo di assegno personale, non fa che riprodurre una norma che è abituale alla nostra legislazione e che è riportata *ad litteram* dall'articolo 7, comma primo, della legge di integrazione e di attuazione dei ruoli speciali transitori 5 giugno 1951, n. 376.

L'articolo 3, infine, sanzionando la logica abrogazione delle varie norme della legge n. 199 che vengano a trovarsi in contrasto con la nuova legge, dispone altresì che l'efficacia di quest'ultima deve essere riportata alla data di entrata in vigore della citata legge 6 marzo 1958, n. 199.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha lo scopo di conseguire la più assoluta e rigorosa parità fra tutto il personale contemplato dalla più volte citata legge n. 199, sicchè, in definitiva, esso si traduce in un atto di doverosa giustizia verso un esiguo numero di impiegati senza che al bilancio dello Stato siano addossati nuovi o maggiori oneri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale, di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 marzo 1958, n. 199, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge medesima sulla base delle funzioni svolte alla data del 1° maggio 1948 e del titolo di studio posseduto, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Il personale di cui al precedente comma che, pur svolgendone le funzioni alla data del 1° maggio 1948, non pervenga ai ruoli delle carriere direttive e di concetto per difetto, alla data di inquadramento, del prescritto titolo di studio, è inquadrato, rispettivamente, nei ruoli della carriera di concetto e della carriera esecutiva.

Per l'inquadramento nei ruoli della carriera esecutiva e di quella ausiliaria si prescinde dal titolo di studio.

Art. 2.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo, che risulti

provvisto di trattamento economico equiparato a grado gerarchico, è collocato nelle qualifiche corrispondenti a tale trattamento.

Il restante personale che non risulti provvisto di trattamento economico equiparato a grado gerarchico, è collocato nelle qualifiche delle singole carriere in relazione all'anzianità complessiva di servizio prestato, secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nello esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa, conservando a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione goduta all'atto dell'inquadramento.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1958, n. 199, che siano contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della predetta legge 6 marzo 1958, n. 199.